

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2025, n. 10-1425

Legge n. 157/1922. Legge regionale n. 5/2018. Parere preventivo, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 9, dell'Allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 6-1013 del 22 aprile 2025, come da richiesta della Provincia di Cuneo in merito allo scioglimento del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia ATC CN1.



Seduta N° 91

Adunanza 28 LUGLIO 2025

Il giorno 28 del mese di luglio duemilaventicinque alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Andrea TRONZANO

DGR 10-1425/2025/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1922. Legge regionale n. 5/2018. Parere preventivo, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 9, dell'Allegato alla D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 6-1013 del 22 aprile 2025, come da richiesta della Provincia di Cuneo in merito allo scioglimento del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia ATC CN1.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge n. 157/1992, all'articolo 14, comma 10, sancisce che: "negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60% dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali

agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio; il 20% dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente ed il 20% da rappresentanti degli enti locali”;

la legge regionale n. 5/2018, all'articolo 11, comma 2, sancisce che il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei Comitati di gestione sono disciplinati dallo Statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più ATC o CA o di più aree omogenee ad un unico Comitato di gestione;

ai sensi del comma 7 dell'articolo 28 della suddetta legge regionale, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti disposizioni delle legge regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamato che:

la DGR n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 6-1013 del 22 aprile 2025, di approvazione dei criteri e degli indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata, in particolare, agli articoli dal 3 al 5, ha disciplinato la composizione, costituzione e funzionamento del Comitato di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e Comprensori Alpini (CA);

la DGR n. 5-24032 del 2 marzo 1998, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 6-1013 del 22 aprile 2025, di approvazione dello Statuto tipo del Comitato degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, in particolare, agli articoli dal 5 al 7, ha disciplinato la nomina del Presidente ed il funzionamento del Comitato di gestione.

Premesso, inoltre, che l'articolo 6 dell'Allegato alla suddetta D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 6-1013 del 22 aprile 2025, disciplina le condizioni ostative, le incompatibilità, le decadenze e le dimissioni dei componenti del Comitato di gestione, disponendo, in particolare:

al comma 8, in caso di impossibilità di funzionamento del Comitato di gestione, il Presidente dà comunicazione alla Provincia o alla Città metropolitana ed informa la Regione;

al comma 9, il Consigliere delegato della Provincia o il Sindaco della Città metropolitana, previo parere favorevole della Giunta regionale, procede allo scioglimento del Comitato ed alla nomina di un Commissario, per il periodo massimo di sei mesi, entro il quale l'organismo di gestione dovrà essere rinnovato.

Preso atto che con il decreto n. 5 del 11 febbraio 2023 il Presidente della Provincia di Cuneo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla sopra citata D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 6-1013 del 22 aprile 2025, ha proceduto alla nomina dei componenti del Comitato di gestione dell'ATC CN1.

Preso atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica ed acquicoltura”:

- in data 22 luglio 2025, il Presidente del Comitato di gestione dell'ATC CN1 ha comunicato alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Cuneo, l'impossibilità di funzionamento del rispettivo Comitato di Gestione;

- la Provincia di Cuneo, con nota del 22 luglio 2025, ha chiesto alla Regione Piemonte il preventivo parere di cui al sopra citato articolo 6, comma 9.

Richiamato che lo Statuto tipo dei Comitati di Gestione degli ATC e CA, all'articolo 7, comma 6, prevede, tra l'altro, che per l'approvazione del rendiconto tecnico e finanziario, la riunione del Comitato di gestione si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Dato atto che, dalle risultanze istruttorie del citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica ed acquicoltura", è emerso che:

- il Presidente del Comitato di gestione dell'A.T.C. CN1, in data 20 giugno 2025, ha rinviato la riunione del Comitato di gestione al 27 giugno 2025, in mancanza del parere del revisore dei conti sul rendiconto tecnico-finanziario del 2024;

- la riunione del Comitato, convocata per il 27 giugno 2025, non è stata ritenuta valida per mancanza del *quorum* strutturale;

- le successive convocazioni del 11 luglio 2025 e del 18 luglio 2025, finalizzate all'approvazione del Bilancio Consuntivo 2024, non sono state ritenute valide per mancanza del *quorum* strutturale;

- verificata l'impossibilità di funzionamento del Comitato stesso, sussistono, pertanto, le condizioni per esprimere per le finalità di cui al citato articolo 6, comma 9, parere regionale favorevole con riferimento alla richiesta presentata, in data 22 luglio 2025, dalla Provincia di Cuneo e finalizzata allo scioglimento del Comitato di gestione dell'ATC CN1 ed alla nomina di un Commissario, per il periodo massimo di sei mesi, entro il quale l'organismo di gestione dovrà essere rinnovato.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto espressione di un parere e, pertanto, di natura endoprocedimentale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 9, dell'Allegato alla suddetta D.G.R. n. 10-26362 del 28 dicembre 1998, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 6-1013

del 22 aprile 2025, con riferimento alla richiesta presentata, in data 22 luglio 2025, dalla Provincia di Cuneo e finalizzata allo scioglimento del Comitato di gestione dell'ATC CN1 ed alla nomina di un Commissario, per il periodo massimo di sei mesi, entro il quale l'organismo di gestione dovrà essere rinnovato;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.